



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 71 del 09/11/2018

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
296	13/11/2018	ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione del C.C. n.4 del 26/02/2018 di approvazione del bilancio di Previsione 2018/2020 immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 26 del 9.04.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2018-2020, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/00 e al D.lgs.118/11;

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 - A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - B. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l’art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.53 del 29/10/2018, recante indirizzi per la costituzione parte variabile del fondo risorse decentrate per l’anno 2018 - direttive per la contrattazione decentrata integrativa;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l’art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l’anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del

d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risultò ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015) pari ad € 19.198,29;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale contenuta nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2008 (Art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012), e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2018 non vi saranno cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2018 la Giunta Municipale con deliberazione n..53 del 29/10/2018 ha espresso i seguenti indirizzi:
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale n. 19/97, per la somma di € 579,93 da distribuire nel rispetto della normativa vigente in materia, dando atto che l'ammontare complessivo del fondo non può essere superiore a quello dell'anno 2016 e che la suddetta iscrizione consente il rispetto del limite massimo consentito;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018, delle somme eventualmente derivanti dai risparmi dal fondo dell'anno precedente;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2018", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che sono conosciute le economie dell'anno 2017 da riportare sul 2018 in quanto tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti,

che ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza; Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione; Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 150/2009;

Visto il D.L. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 di pertinenza del Fondo per il salario accessorio;
- 5) DI DARE ATTO che gli importi del fondo si intendono al netto dei relativi oneri riflessi a carico dell’Amministrazione per contributi previdenziali ed assistenziali CPDEL ed IRAP;
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative ai seguenti istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa: Progressioni economiche orizzontali storizzate, e indennità di comparto (*Colonna 2 + 3 Tab. “D” CCNL 22/01/2004*);
- 7) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all’esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.
- 8) Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione (FPV).
- 9) Di trasmettere copia del presente atto ai Revisori dei Conti ai fini di una certificazione in termini di

controlli della compatibilità dei costi inerenti alla costituzione del Fondo oggetto del presente atto con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001;

10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

11) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,09/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,09/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/11/2018

Ussassai,13/11/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

